

**Sentenza del 14/06/2010 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Parma****Intitolazione:**

PROCESSO TRIBUTARIO. CARTELLA DI PAGAMENTO. ELEZIONE DI DOMICILIO. NOTIFICAZIONE EX ART. 140 C.P.C.. NULLITA'. SUSSISTE.

**Massima:**

Il ricorso alla procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. di una cartella di pagamento presuppone la non possibilità di rintracciabilità del destinatario nel luogo di notificazione, mentre, nel caso di una momentanea assenza di questo, si deve ricorrere alle modalità alternative dell' art. 139 c.p.c.. Nell'applicazione dell'art. 140 c.p.c., pertanto, l'organo notificatore deve indicare specificamente, a pena di nullità della notificazione, le ragioni che non hanno permesso di procedere secondo le forme dell'art. 139 c.p.c., descrivendo, altresì, le imprescindibili ed infruttuose ricerche del destinatario nel luogo del domicilio da questo formalmente e validamente eletto.

artt. 139 e 140 c.p.c. e art. 60 D.P.R. 600/1973; Cass. 20098/2009

**Testo:**